

## COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

# **DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 29-03-21** OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021 L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 18:30, si è riunito presso la sala consiliare il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

Simoncini Sara	P	QUATRINI STEFANO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	MEDICI SABRINA	A
PRIMUCCI RICCARDO	P	RIZZO MICHELE	A
ZAMPONI GIUSEPPE	P	RIZZO PASQUALE	A
ZAMPONI LUANA	P	IASELLA VINCENZO ANTONIO	Α
PAGLIONI LUCIA	P		

Assegnati n. [10] In carica n. [11] Assenti n. [4] Presenti n. [7]

Favorevoli 7 Contrari 0

Astenuti 0

Assiste in qualità di Segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Trojani Fabio

Assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara nella sua qualità di SINDACO Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

## Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l''aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni

negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto che** per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 53.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29/06/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0.35 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale ivi compresi quelli della categoria D10: aliquota pari al 0,00 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per cento:
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,00 per cento.

**Visti** il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la votazione di seguito riportata, espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

```
favorevoli n. 7;
contrari n. 0;
astenuti n. 0;
```

#### DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,35 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale ivi compresi quelli della categoria D10 : aliquota pari al 0,00 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,00 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 1,00 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 1,00 per cento:
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 1,00 per cento.

**B**) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Quindi, stante l'urgenza di dover provvedere, con separata votazione, espressa in modo esplicito e palese, nei modi di legge, da n. 7 consiglieri presenti e di cui n. 7 votanti:

```
\Rightarrow favorevoli n. 7;
```

- $\Rightarrow$  contrari n. 0;
- $\Rightarrow$  astenuti n. 0;

## DICHIARA

il presente provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** 

Data: 15-03-2021 Il Responsabile del servizio

**Barboni Santina** 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 15-03-2021 Il Responsabile del servizio

Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

II SEGRETARIO COMUNALE

**IL SINDACO** Ing. Simoncini Sara Dott. Trojani Fabio

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero.

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale Dott. Trojani Fabio

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

## ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Poggio S. Vicino li

Il Segretario Comunale Dott. Trojani Fabio